



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 8/11

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 8/11)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti degli incolpati signori **Giovanna Sarno** (Tessera F.I.S.E. n. 000054/H); **Fabio Iannucci** (Tessera F.I.S.E. n. 5015/H); **Giuseppe Colella** (Tessera F.I.S.E. n. 20273/H) e **Antonio Pingaro** (Tessera F.I.S.E. n. 7688/H).

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 24 settembre 2014 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Puglia) con allegata produzione documentale, i signori Giovanna Sarno, Fabio Iannucci, Giuseppe Colella e Antonio Pingaro sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione degli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia, per la mancata regolarizzazione dei pagamenti per l'iscrizione al Concorso Foggia**** del 26/28 novembre 2010 e per il relativo ritiro fuori termine;

- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;



- gli incolpati, Giovanna Sarno, Fabio Iannucci e Giuseppe Colella, nella persona del loro difensore Avv. Alessandro Ranieri, depositavano memorie difensive, datate 11 luglio 2015, nella quale, gli stessi hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di incolpazione ex art. 21 n. 5 R.G., la nullità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 63 comma 5, e l'estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 56 R.G. In ogni caso gli incolpati hanno ribadito l'intenzione di onorare il pagamento di quanto dovuto;
- l'incolpato Pingaro non ha depositato alcuna memoria difensiva;
- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale nonché l'Avvocato Alessandro Ranieri; dopo esaurente discussione, l'Avvocato Ranieri si è offerto, per conto dei propri assistiti, di pagare le spese di iscrizione, accettando la sanzione della censura; la Procura ha aderito alla citate conclusioni. Nessuno è presente per il signor Antonio Pingaro.

Rilevato che

- le parti, ad eccezione del signor Antonio Pingaro, hanno formulato conclusioni congiunte;
- questo Tribunale, anche alla luce del comportamento processuale dei citati incolpati (escluso il signor Pingaro), ritiene le conclusioni eque ed accettabili;
- al contrario, per quanto riguarda il signor Antonio Pingaro, questo Tribunale ritiene che lo stesso con il proprio comportamento abbia violato gli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia FISE, in quanto risulta documentalmente provato (cfr. doc. n. 1) che lo stesso incolpato non abbia provveduto al pagamento della propria iscrizione in occasione del concorso Foggia A*** del 26/28 novembre 2010, avendo esercitato la disdetta fuori termine;

P. Q. M.



Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1 e 2 del vecchio Regolamento di Giustizia e l'articolo 10 dell'allora vigente Statuto della F.I.S.E.;

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico degli incolpati;
- che la Procura Federale ha aderito alle conclusioni di tutti gli incolpati (ad eccezione del signor Pingaro) e ha richiesto l'applicazione nei confronti del signor Antonio Pingaro della sanzione della sospensione per mesi 2 (due) e dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- che per le ragioni sopra esposte e per proprio costante orientamento, questo Tribunale ritiene che tale sanzione vada rimodulata prevedendo una sospensione meno afflittiva (15 giorni) e al contrario un'ammenda più afflittiva (Euro 1.000,00);

applica

- ai signori Giovanna Sarno, Fabio Iannucci e Giuseppe Colella la sanzione della censura, oltre all'adempimento dell'obbligo del pagamento del costo dell'iscrizione al concorso Foggia A*** del 26/28 novembre 2010 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- al signor Antonio Pingaro la sanzione della sospensione di giorni 15 (quindici) nonché dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre all'adempimento dell'obbligo del pagamento del costo dell'iscrizione al concorso Foggia A*** del 26/28 novembre 2010 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la



Federazione Italiana Sport Equestri

pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica